



DECRETO MEF 28 SETTEMBRE 2022. IRREGOLARITÀ FISCALI - ESCLUSIONE EX ART. 80 D.LVO N. 50/2016

Posted on 14 Ottobre 2022



Category: [Opere pubbliche](#)

Publicata sulla [G.U del 12.10.2022, Serie Generale n. 239](#), il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022, recante "*disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate*".

Sul punto si richiama una precedente [news del 21.01.2022 sull'articolo 10 della Legge europea "2019-2020" del 23 dicembre 2021, n. 238](#), con la quale il Legislatore ha introdotto importanti modifiche al D. Lgvo n. 50/2016, ed in particolar modo, per quanto di interesse, [al comma 4, quinto periodo, dell'articolo 80 del suddetto Decreto](#).

Come ricorderete, la nuova formulazione del **comma 4 dell'art. 80**, prevede che:

*"Un operatore economico **può** essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. **Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri**, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro".*

Il MEF, in ottemperanza alla norma sopra citata, è intervenuto con il decreto in esame chiarendo:

- **all'articolo 3** il concetto di "**gravità**" delle violazioni fiscali, precisando che l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse, "*si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto*"
- **all'articolo 4** il concetto di "**violazione non definitivamente accertate**", precisando che "*si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati..*"

